

FONDO FORMAZIONE PROFESSIONALE CANTONALE - estratto

Beneficiari del fondo saranno tutte le aziende del Cantone, segnatamente:

da un lato, in maniera più diretta, le aziende formatrici, ossia quelle che formano apprendisti, cui saranno scontate tutte le spese a loro carico per i corsi interaziendali e per gli esami finali di tirocinio e parte delle spese di trasferta a loro carico quando gli apprendisti frequentano i corsi interaziendali;

dall'altro, in maniera indiretta, tutte le aziende del Cantone, i cui dipendenti potranno usufruire di una maggiore offerta e delle facilitazioni per usufruirne nel campo della formazione superiore e in quello della formazione continua, articolata in misure di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione.

3.1 Principi

Le questioni, con le relative risposte, attorno a cui si articola la nuova proposta sono:

a) chi assoggettare:

le aziende, comprese le aziende di lavoro interinale, astrette a pagare i contributi dell'AVS;

b) chi esentare oppure chi far beneficiare:

se possibile non esentare nessuna azienda e far beneficiare delle risorse del fondo soprattutto le aziende formatrici, in modo da compensarle per la loro partecipazione al fondo e per l'impegno già assunto nella formazione professionale;

c) come assoggettare:

mediante il prelievo di un'aliquota sulla massa salariale complessiva annua;

d) che cosa sostenere con il fondo cumulato:

- obbligatoriamente le spese residue a carico delle aziende e delle organizzazioni del mondo del lavoro per **i corsi interaziendali (al 100%)**, quelle per **gli esami (al 100%)** e quelle per **le trasferte degli apprendisti ai corsi interaziendali e a scuola (parzialmente)**;
- facoltativamente la formazione superiore e continua e ogni altra iniziativa che risponde agli scopi della Lorform del 4 febbraio 1998, modificata il 17 ottobre 2006.

e) quanto cumulare ogni anno con quale capitale iniziale:

da 0,9 (all'inizio) a 2,9 per mille della massa salariale, con una dotazione iniziale di 6 milioni di franchi come anticipo di cassa.

3.2 Scopo

Con l'introduzione del fondo cantonale è perseguito l'obiettivo generale di mettere maggiori risorse, generate da tutte le aziende ticinesi in aggiunta a quelle già messe dal Cantone, che non possono più crescere, e dalla Confederazione, a favore della formazione professionale di base, superiore e continua:

sgravando totalmente, nel campo della formazione professionale di base, le **aziende formatrici** da una serie di oneri finanziari tendenzialmente in crescita, per l'evoluzione stessa della formazione, oneri che non possono più essere continuamente assorbiti dal Cantone e dalla Confederazione;

FONDO FORMAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE FORESTALE - estratto

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Il fondo per la formazione professionale forestale, è valido in tutta la Svizzera, ad eccezione dei cantoni: Ginevra, Giura, Neuchâtel e Vallese.

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

Il fondo per la formazione professionale forestale è valido per tutte le aziende o parti di aziende dell'economia forestale. Le aziende dell'economia forestale comprendono le aziende forestali pubbliche come pure le imprese private. Sono soggette a tributo anche le aziende individuali. Le attività principali di tali aziende sono:

- lavori legati alla raccolta del legname
- cura del bosco giovane
- cura delle siepi e dei margini del bosco
- cura del bosco
- costituzione di popolamenti
- protezione del bosco
- edilizia forestale

Art. 5 Campo d'applicazione personale

Il fondo per la formazione professionale forestale è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che presentano rapporti di lavoro con:

- a. persone che hanno un titolo riconosciuto di una formazione professionale di base come selvicoltore AFC;
- b. persone che hanno un titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore come conducente di macchine forestali (esame professionale), responsabile per l'impiego della teleferica forestale (esame professionale), selvicoltore caposquadra (esame professionale), forestale SSS;
- c. persone senza titolo di cui alle lettere a e b, e persone con formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all'articolo 4.

Sezione 3: Prestazioni

Art. 7

1. Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

- a. **riduzione del costo** dei corsi interaziendali (CI) nella formazione di base;
- b. mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base;
- c. riduzione del costo di moduli e di corsi offerti da Oml forestale (Organizzazioni del mondo del lavoro) nell'ambito della formazione professionale continua;
- d. compiti nazionali per la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua, in particolare il reclutamento e promovimento di giovani leve.

Art. 10 Contributi

1 I contributi si compongono di:

- a. contributo per azienda o parte di azienda, compreso il capoazienda: CHF 500.–
- b. contributi pro capite di cui all'articolo 5: CHF 200.–

2 Per le persone occupate a tempo parziale deve essere versato il contributo intero nel caso che il loro grado d'impiego è d'almeno 51%. Se invece è del 50% o inferiore, è dovuta la metà del contributo.

3 I contributi devono essere versati ogni anno.

4 Per le persone in formazione non è dovuto alcun contributo.

5 I contributi sono indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° dicembre 2007.

6 La Commissione del fondo verifica i contributi ogni anno e all'occorrenza li adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo.